

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6254

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(FACCHIANO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIRINO POMICINO)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982,
n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo
sviluppo della pesca marittima

Presentato il 27 dicembre 1991

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con decreto ministeriale 15 gennaio 1991 è stato adottato il terzo piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre. Il piano, approvato dal CIPE il 20 dicembre 1990, richiede per la sua completa attuazione alcune modifiche della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

La suddetta legge, dopo un decennio di attuazione ha bisogno, alla luce del piano, di essere aggiornata e resa più snella per un miglior conseguimento degli obiettivi prefissati già nel 1982, anche in vista dell'imminente varo del mercato unico europeo.

Detta legge ha segnato il passaggio da investimenti a pioggia a moderne politiche di programmazione delle risorse biologiche e finanziarie. Essa ha imposto una nuova cultura di gestione e di comprensione dei nuovi problemi della pesca; spesso però si è continuato ad operare nella convinzione che una legge relativamente ben fatta potesse di per se stessa sciogliere vecchi e nuovi nodi del settore.

Per l'attuazione del suddetto piano esiste, tuttavia, una lunga serie di precondizioni il cui soddisfacimento risulta essenziale ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici che si intendono perse-

quire e che sono parte di una più generale politica di modernizzazione del comparto. Ciò richiede un adeguamento della legge n. 41 del 1982 alle mutate esigenze della pesca italiana, in particolare per quanto riguarda la dotazione degli strumenti di intervento che possono consentire concretamente il perseguimento degli obiettivi e che, al contrario, oggi ne limitano la portata innovatrice.

La modifica della legge n. 41 del 1982, tenuto conto degli interessi più generali che all'interno di una politica di programmazione, nell'interesse delle categorie produttive oltre che della collettività, consentirebbe di realizzare gli obiettivi qualificanti del Piano triennale e cioè la modernizzazione e lo sviluppo dell'apparato produttivo nazionale mediante misure di razionalizzazione e valorizzazione dell'attività di pesca, in particolare lungo la fascia costiera, e mediante la ricostituzione del capitale fisico ed umano attualmente sottoposti ad un rapido processo di insenilimento, nonché mediante il miglioramento del grado di autosufficienza alimentare tramite l'adozione di misure a supporto dell'acquacoltura e maricoltura, dell'industria di conservazione e trasformazione, della commercializzazione e della pesca oceanica.

Il piano ha individuato strumenti di gestione in grado di coniugare in modo efficace le esigenze di modernizzazione dell'intero sistema attraverso la razionalizzazione dell'apparato produttivo, lo sviluppo della produzione e l'offerta di ipotesi praticabili di riconversione degli addetti. L'articolazione del programma, data la diversità dei comparti produttivi coinvolti e data la necessità di assicurare l'assunzione di comportamenti vincolanti per tutti gli operatori, ha richiesto l'individuazione di due differenti livelli d'intervento:

il primo, volto alla definizione di misure di carattere generale, che attraversano orizzontalmente l'intero sistema pesca;

il secondo, al contrario, che tende ad individuare ipotesi dirette di intervento nei vari settori produttivi.

Le modifiche della legge n. 41 del 1982 sono tese alla incentivazione delle iniziative di investimento, di cui all'articolo 11 della legge, esclusivamente attraverso la corresponsione di agevolazioni in conto interessi, ad eccezione di quelle previste ai numeri 6), 7) e 8) per i quali può essere concesso anche un contributo in conto capitale.

Va rilevato, tuttavia, che le procedure amministrative e, soprattutto, bancarie derivanti dall'applicazione della legge n. 41 del 1982 non consentono di utilizzare esclusivamente lo strumento dell'incentivazione mediante contributi in conto interessi. Infatti, a parte le lunghe attese per l'istruttoria bancaria, peraltro non sempre positiva a causa della richiesta di requisiti patrimoniali difficilmente rispondenti alla specificità delle imprese di pesca, esiste anche una discrasia fra le percentuali di intervento previste dalla legge n. 41 del 1982 e quelle effettivamente erogate a seguito dell'approvazione del CIP. È sulla base di queste considerazioni che occorre pervenire ad una rapida modifica della legge n. 41 del 1982, in modo da consentire la piena applicazione di tale strumento d'intervento.

In particolare, i mutui potranno essere concessi per un ammontare fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Inoltre, al fine di migliorare l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa vanno previste misure di snellimento delle procedure di concessione dei mutui.

Altri aspetti rilevanti sono la utilizzazione delle risorse finanziarie destinate ai contributi in conto capitale per iniziative di particolare interesse collettivo e per la soluzione di problemi congiunturali attraverso l'incentivazione di iniziative d'investimento da parte di cooperative o consorzi di pescatori per il controllo e lo sviluppo della produzione lungo la fascia costiera, mediante la elaborazione di accordi di programma contrattati all'inizio del periodo di applicazione di ciascun piano triennale con le associazioni di categoria ed il Ministero della marina mercantile; l'incentivazione di specifiche ini-

ziative di particolare rilevanza gestionale, previste all'inizio del periodo di applicazione del piano o che dovessero rendersi necessarie nel corso della sua applicazione; l'incentivazione di iniziative di costruzione di imbarcazioni, di almeno 30 tsl., anche abilitate per la pesca a strascico, a condizione che il tonnellaggio richiesto risulti dalla fusione di più battelli esercitanti la piccola pesca a strascico, offerti in demolizione.

Rilevante è poi l'introduzione di diritti territoriali, lungo la fascia costiera, in favore di cooperative o consorzi di pescatori. L'utilità di introdurre tale forma d'intervento, che tende ad agevolare le iniziative di riconversione degli addetti e di sviluppo della produzione, risulta evidente a causa delle tradizionali difficoltà frapposte all'utilizzazione produttiva delle acque demaniali. Nel caso in esame, mancando di norma la necessità d'introdurre impianti fissi, è forse prevedibile una maggiore rapidità nell'acquisizione dei provvedimenti concessori.

Infine, è prevista l'introduzione di un costo di autorizzazione per talune pesche specifiche che si intende disincentivare.

È evidente che l'obiettivo che si intende conseguire mediante l'introduzione di tale strumento non è quello della regolamentazione dello sforzo di pesca. Al contrario, tale misura tende più semplicemente ad eliminare fenomeni speculativi derivanti dall'introduzione di alcune limitazioni amministrative che pure possono verificarsi, oltre che a disincentivare l'esercizio di alcune particolari attività di sfruttamento.

In questi casi l'introduzione di un costo di autorizzazione (in alcuni casi anche minimo) tende a scoraggiare quelle aliquote marginali che pur ricevendo l'autorizzazione per l'esercizio di taluni tipi di pesca non possono o non hanno interesse ad operare.

L'articolo 1 del disegno di legge integra gli obiettivi del piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura attraverso la previsione, alla luce dei regolamenti comunitari, del miglioramento delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca.

L'articolo 2 prevede un aumento dello stanziamento per i contributi alla ricerca applicata alla pesca (articolo 2 della legge n. 41 del 1982). La maggiore disponibilità è necessaria poiché sempre più complesse ed articolate sono le ricerche applicate alla produzione e all'economia ittica.

Analogamente, gli ulteriori incentivi alla cooperazione (articolo 2, settimo comma, della legge n. 41 del 1982) sono motivati dalla necessità per il movimento cooperativo della pesca di svolgere al meglio i compiti che gli sono peculiari, in particolare per la qualificazione professionale, sociale e culturale degli addetti.

L'articolo 3, nell'ottica del piano triennale, tende ad una riduzione dei permessi per pesche speciali attraverso l'introduzione di un costo per l'assentimento del permesso.

L'articolo 4 modifica, pur nel rispetto dei rapporti di rappresentatività tra le varie istituzioni, la composizione del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica applicata alla pesca marittima ed alla acquacoltura. La norma si fa carico della necessità di garantire la partecipazione dei membri del Comitato, evitando di venir vincolati dalla presenza esclusiva di direttori o presidenti. In questa stessa ottica si inquadra l'ipotesi di decadimento per tre assenze consecutive. L'inserimento nel Comitato di tre esperti designati dal movimento cooperativo ha lo scopo di consentire alla cooperazione, all'interno del Comitato, di esporre i quesiti degli operatori stessi e di valorizzare al contempo la ricerca cooperativa.

L'articolo 5 modifica le priorità per la scelta delle tematiche delle ricerche in dipendenza del ruolo decisivo per il comparto ittico assunto dalla ricerca applicata alla acquacoltura.

L'articolo 6 prevede la possibilità per l'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima (ICRAP) di stipulare contratti di ricerca o convenzioni con strutture pubbliche e private, particolarmente esperte nella materia oggetto del contratto o della convenzione. La norma in

questione, in relazione ai nuovi compiti conferiti all'Istituto dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, sulla difesa del mare, prevede l'inserimento tra i membri del consiglio di amministrazione dell'ICRAP di un funzionario dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare. È prevista, altresì, l'istituzione della giunta esecutiva dell'istituto per l'espletamento di affari di ordinaria amministrazione da individuarsi nelle norme di attuazione.

L'articolo 7 introduce la possibilità di erogare mutui non solo per la costruzione diretta di natanti, ma anche per l'acquisto di navi in costruzione e, analogamente, per impianti di acquacoltura già costruiti.

Si è ritenuto opportuno, altresì, ampliare le possibilità di finanziamento all'acquacoltura concernente impianti preesistenti e, analogamente, agli impianti a terra per lavorazione, commercializzazione, ecc., nonché per l'acquisto di marchi.

L'articolo 8 prevede le norme per lo snellimento delle procedure della regolamentazione di concessione di mutui.

L'articolo 9 stabilisce alcune variazioni al termine massimo di ammortamento dei mutui, che tendono ad adeguarsi alle reali necessità rilevate per il settore, rendendo quindi il ricorso ad essi maggiormente efficace per i pescatori.

L'articolo 10 reca una disciplina più aderente alle differenti tipologie di iniziative, attivabili ex legge n. 41 del 1982 in relazione all'esercizio della funzione di vigilanza.

Con l'articolo 11 si ipotizza una più ampia alternativa per quanto riguarda le garanzie da fornire per l'ottenimento dei mutui, adeguata alle normative più recenti.

L'articolo 12 amplia la percentuale massima degli stanziamenti previsti per i contributi a fondo perduto e la gamma delle iniziative in tal modo finanziabili. Ciò è in linea con lo spirito che governa la politica della pesca recentemente perseguita dalla Comunità economica europea.

L'articolo 13 recependo la filosofia perseguita dalla Comunità economica europea relativamente al ritiro definitivo delle navi dall'attività di pesca, si ispira ai criteri comunitari e supera i problemi derivanti dall'adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di contributo, agganciandole all'ECU.

L'articolo 14 reca norme relative alla composizione del Comitato finanziamenti. Detto articolo prevede la presenza, nell'ambito del comitato per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, di due rappresentanti rispettivamente del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Si ritiene, infatti, opportuna la presenza di rappresentanti dei dicasteri suddetti, soprattutto dopo l'eliminazione del parere concernente i contributi da parte del Comitato interministeriale finanziamenti.

Con l'articolo 15 si intende riequilibrare la rappresentanza delle organizzazioni nazionali della pesca nell'ambito della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima. Si vuole, altresì, attualizzare maggiormente la Commissione, con l'introduzione fra i membri di un rappresentante degli acquacoltori e di un rappresentante dei direttori dei mercati ittici.

Con l'articolo 16, in analogia con quanto previsto all'articolo 19, si prevede un adeguamento della composizione della commissione consultiva locale per la pesca marittima, maggiormente rapportata alle esigenze inerenti la discussione dei problemi di carattere locale. Inoltre, vengono proposte misure tali da facilitare la validità delle riunioni, alla luce anche delle difficoltà che in tal senso si sono riscontrate nelle esperienze fin qui maturate.

Sono, infine, proposti alcuni articoli aggiuntivi alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, che trattano argomenti meritevoli di attenzione.

Con l'articolo 17 si prevede, analogamente a quanto avviene per i servizi al-

l'interno dei porti e per i servizi marittimi di carattere locale, la esenzione dalla annotazione di sbarco ed imbarco per i marittimi imbarcati su navi dello stesso armatore, adibite alla pesca costiera o agli impianti di acquacoltura.

L'articolo 18 introduce la possibilità di utilizzare i pescherecci anche per attività turistico-ricreative, con le necessarie cautele in tema di sicurezza. In tal modo viene a proporsi una alternativa economica all'attività di cattura.

Con l'articolo 19 si propone il superamento delle barriere poste dalla vigente

normativa in merito alle concessioni demaniali marittime. Ciò al fine di incentivare effettivamente le attività di acquacoltura, maricoltura e molluschicoltura, che da tali problematiche sono fortemente inibite.

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica, prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, dopo il numero 10) è aggiunto il seguente:

« 10-bis) il miglioramento ed il potenziamento della strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« La prima parte riguarda l'attività in mare della pesca marittima e lo sviluppo dell'acquacoltura ed è intesa a mantenere l'equilibrio più conveniente per la collettività nazionale tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità, tenuto conto dei diversi sistemi di pesca utilizzati in ciascuna zona o distretto di pesca, sulla base degli indicatori bioeconomici rilevati e delle indicazioni del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'articolo 6 ».

2. Il sesto e il settimo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

« La terza parte costituisce il bilancio preventivo per quanto riguarda la ripartizione degli stanziamenti tra i contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura, che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per gli incentivi alla cooperazione di cui all'articolo 20, terzo comma, lettere a) e b), che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali; i restanti contributi a fondo perduto che non devono superare

il 10 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per le attività promozionali e l'ammontare dei fondi annuali destinati al credito peschereccio. Il preventivo dovrà prevedere anche gli stanziamenti necessari per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla presente legge e per il funzionamento del sistema statistico della pesca.

Gli stanziamenti per il credito peschereccio e quelli per i contributi a fondo perduto sono destinati per almeno il 50 per cento ad iniziative promosse da cooperative di pescatori o da loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili, in ciascun anno, possono essere utilizzate, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 23 ».

3. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è abrogato.

ART. 3.

1. All'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le autorizzazioni per pesche speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono a titolo oneroso. L'ammontare dell'onere è determinato dal Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 3, può suddividere le aree di pesca in distretti ».

ART. 4.

1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato è presieduto dal direttore generale della pesca marittima ed è composto dai seguenti membri:

1) il vice direttore generale della pesca marittima che, in caso di assenza od

impedimento del direttore generale, assume le funzioni di presidente;

2) tre funzionari del Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima;

3) il direttore generale dei servizi veterinari ed il direttore generale dell'igiene, alimenti e nutrizione del Ministero della sanità o loro delegati;

4) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

5) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

6) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori;

7) due esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dall'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima;

8) il presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione o suo delegato;

9) il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o suo delegato;

10) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra quelli designati dai presidenti delle regioni marittime;

11) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale ».

2. Il quinto comma dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« I membri del comitato, nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica per tre anni e

possono essere riconfermati. Gli stessi decadono dall'esercizio delle loro funzioni dopo tre assenze consecutive ».

ART. 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Nella scelta degli studi e ricerche da finanziare deve essere data priorità ai progetti di carattere biologico, economico e statistico riguardanti la valutazione e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare ed a quelli riguardanti l'acquacoltura in acque marine e salmastre ».

2. Il numero 3) del quarto comma del medesimo articolo 7, è abrogato.

ART. 6.

1. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, dopo le parole « L'istituto provvede » sono inserite le seguenti: « , sulla base del proprio Piano triennale avente la stessa cadenza temporale del piano di cui all'articolo 1 e di accordi di programma definiti con il Ministero della marina mercantile, ».

2. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito dei propri fini istituzionali l'istituto svolge altresì gli incarichi che, mediante convenzioni, ad esso vengono conferiti da altre pubbliche amministrazioni, da enti e da organizzazioni nazionali ed internazionali; inoltre, per l'esecuzione dei programmi di ricerca, l'istituto stipula contratti di ricerca o convenzioni con strutture pubbliche e private particolarmente esperte nella materia oggetto del contratto o della convenzione ».

3. Al quinto comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-bis) la giunta esecutiva ».

4. Al settimo comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) da tre funzionari del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a primo dirigente, di cui due della direzione generale della pesca marittima ed uno dell'ispettorato centrale per la difesa del mare; ».

5. Dopo il nono comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono inseriti i seguenti:

« La giunta esecutiva è composta:

a) dal presidente;

b) dai membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere a) e c) del settimo comma;

c) da uno dei membri del consiglio di amministrazione di cui alla lettera e), del settimo comma, eletto dallo stesso consiglio.

Alla giunta esecutiva partecipa, con funzioni di segretario, il direttore dell'istituto ».

6. Le norme per la nuova organizzazione dell'istituto di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono definite, con decreto del Ministro della marina mercantile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

1. L'alinea ed il numero 1) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

« Le dotazioni del credito peschereccio sono utilizzate per la concessione di mu-

tui a tasso agevolato per le seguenti iniziative:

1) costruzione od acquisto di navi da adibire in via esclusiva alla pesca marittima, previa demolizione di unità già di proprietà dei richiedenti da almeno due anni, in esercizio o in disarmo da non oltre sei mesi dalla data della domanda, per un tonnellaggio complessivo non inferiore al 70 per cento di quello delle navi da costruire o acquistare. Nel piano sono stabilite, in relazione al tipo di nave da costruire o acquistare, al sistema di pesca cui le navi saranno adibite e alle zone di pesca, deroghe all'obbligo della preventiva demolizione, a condizione che i richiedenti del mutuo: ».

2. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« 4) costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre, per la riproduzione e crescita di pesci, crostacei e molluschi; costruzione di strutture artificiali a fini di ripopolamento attivo; acquisto di impianti esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, dalle regioni, dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno o da altri enti ed istituti, ovvero dalla Comunità economica europea ».

3. Al numero 5) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « acquisto di marchi collettivi per la comunicazione e la commercializzazione; ».

4. Dopo il numero 8) del primo comma dell'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

« 8-bis) costituzione di consorzi cooperativi per la gestione di aree e sistemi di pesca finalizzati alla realizzazione di investimenti destinati al controllo ed all'accrescimento delle risorse biologiche, anche mediante allevamento, lungo la fascia

costiera ed oltre. Nelle spese ammissibili sono inclusi i costi di assistenza tecnica, organizzazione ed impianto delle suddette iniziative;

8-ter) piani di ristrutturazione aziendale finalizzati al risanamento della gestione a favore di cooperative e loro consorzi di particolare rilevanza, che operino nel settore della pesca, dell'acquacoltura e trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico o molluschiolo; ».

ART. 8.

1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« La concessione dei mutui è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 23 ».

2. All'articolo 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'istruttoria bancaria da parte degli istituti di credito di cui al secondo comma deve essere compiuta entro sessanta giorni dalla richiesta del Ministero della marina mercantile ».

ART. 9.

1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, le parole: « 70 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 80 per cento ».

2. Al secondo comma dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, le parole « 80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 85 per cento ».

3. Il terzo comma dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« L'ammortamento dei mutui è compiuto nel termine massimo di:

a) 15 anni per le iniziative di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 11;

b) 6 anni per le iniziative di cui al numero 3 dell'articolo 11;

c) 20 anni per le iniziative di cui ai numeri 4), 5) e 7) dell'articolo 11;

d) 3 anni per le iniziative di cui al numero 6) dell'articolo 11;

e) 20 anni per le iniziative di cui ai numeri 8) e 9) dell'articolo 11. ».

4. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è abrogato.

ART. 10.

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente: « Gli impianti a terra e gli impianti di acquacoltura sono costruiti sotto la vigilanza dell'ufficio tecnico pubblico competente e cioè rispettivamente il genio civile per le opere marittime, il provveditorato alle opere pubbliche, l'ufficio del genio civile regionale che vista il computo metrico estimativo preventivo e che provvede, su richiesta dell'amministrazione della marina mercantile, anche ai collaudi e all'accertamento degli stati di avanzamento ».

ART. 11.

1. Nel primo comma dell'articolo 17 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , oppure garantiti da fidejussione bancaria o da polizza fidejussoria di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348. ».

ART. 12.

1. Il primo comma dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Gli stanziamenti previsti dall'articolo 2 sono utilizzati per la concessione di

contributi a fondo perduto nella misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per le iniziative di cui all'articolo 11, nonché per quelle previste negli articoli 21 e 22 ».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 20 e inserito il seguente:

« Possono essere concessi contributi per agevolare, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 28, la costituzione di società di capitale o di armamento costituite tra cittadini o enti italiani e cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati, ovvero le iniziative di impiego delle navi da pesca al di fuori delle acque comunitarie, previste dai regolamenti comunitari ».

3. Il secondo comma dell'articolo 20 della legge n. 41 del 1982, è sostituito dal seguente:

« Sono altresì concessi contributi a fondo perduto, nella misura stabilita dall'articolo 2 e con i criteri stabiliti nel piano di cui all'articolo 1, per:

a) corsi di qualificazione per soci e dirigenti di cooperative e consorzi di cooperative di pescatori, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca marittima riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;

b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, i consorzi tra cooperative di pescatori e le associazioni tra i produttori della pesca marittima sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali ».

ART. 13.

1. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare del contributo è commisurato alla misura prevista dalla nor-

mativa comunitaria ed il valore dell'ECU è quello in vigore alla data del processo verbale di riconsegna all'autorità marittima della licenza di pesca della nave da demolire o affondata volontariamente ».

ART. 14.

1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« La concessione dei contributi a fondo perduto è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato composto da:

a) il direttore generale della pesca marittima, che lo presiede;

b) il vice direttore generale della Direzione generale della pesca marittima, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;

c) tre funzionari della Direzione generale della pesca marittima con qualifica non inferiore a primo dirigente;

d) due funzionari del Ministero del tesoro;

e) due funzionari del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

f) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, di cui due docenti universitari o ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche, designati dal Comitato previsto dall'articolo 6;

g) tre rappresentanti delle associazioni nazionali cooperative, designati dalle associazioni stesse;

h) tre rappresentanti degli armatori delle navi da pesca, designati dalle associazioni nazionali di categoria;

i) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca, designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

l) un rappresentante delle industrie conserviere;

m) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre ».

2. Il settimo comma dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« Le sedute del Comitato sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione ».

ART. 15.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministro della marina mercantile, è così composta:

a) il direttore generale della pesca marittima, con funzioni di vice presidente;

b) il vice direttore generale della Direzione generale della pesca marittima;

c) tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

f) un rappresentante del Ministero delle finanze;

g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

i) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

j) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

k) due rappresentanti del Ministero della sanità, rispettivamente della Direzione generale servizi veterinari e della Direzione generale igiene degli alimenti e nutrizione;

l) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;

m) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;

n) un rappresentante dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima;

o) un rappresentante del Laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

p) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca, di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio universitario nazionale;

q) sei rappresentanti della cooperazione peschereccia, scelti tra terne designate da ciascuna delle tre associazioni cooperativistiche a base nazionale;

r) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

s) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;

t) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

u) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

v) un rappresentante dei direttori dei mercati ittici, scelto tra una terna designata dall'associazione nazionale;

w) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre, scelto tra una terna designata dall'associazione nazionale;

x) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile. Durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Per ciascun componente è nominato un supplente, che interviene alle riunioni in caso di assenza o impedimento del membro effettivo ».

2. Il quarto comma dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« Possono essere chiamati, anche a richiesta di almeno dieci membri, a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno ».

ART. 16.

1. L'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificato dall'articolo 30 della legge 17 febbraio 1942, n. 41, è sostituito dal seguente:

« ART. 30. — (*Commissioni consultive locali per la pesca marittima*). — La Commissione consultiva locale è così composta:

a) il capo del compartimento marittimo;

b) il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;

c) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di pesca marittima;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel terri-

torio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

e) un docente universitario o cultore o insegnante degli istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designato rispettivamente dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica o dal provveditore agli studi della sede del compartimento marittimo;

f) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;

g) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate dalle associazioni sindacali a base nazionale;

h) un rappresentante dei datori di lavoro della pesca, scelto tra una terna designata dalle associazioni sindacali;

i) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva;

l) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;

m) un rappresentante dell'ufficio del veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio;

n) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici.

2. La commissione è presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di assenza o impedimento, dal capo sezione pesca della capitaneria di porto.

3. Il segretario è nominato tra il personale della capitaneria di porto.

4. I membri della commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e durano in carica un triennio.

5. Le sedute della commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.

6. Possono essere invitate a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente

esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno ».

ART. 17.

1. All'articolo 172-*bis* del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 372, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« L'autorizzazione di cui al primo comma può essere concessa anche per i marittimi, arruolati a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi e galleggianti appartenenti al medesimo armatore ed addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura ».

ART. 18.

1. Dopo l'articolo 31 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è inserito il seguente:

« ART. 31-*bis*. - *Iniziative di pesca-turismo*. — 1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato nel periodo 1° maggio - 30 settembre di ciascun anno, a scopo turistico-ricreativo, l'imbarco di non pescatori a condizione che:

a) non venga superato il numero massimo delle persone imbarcate quale risulta dai documenti della nave, o quello fissato, a detti fini, su parere dell'ente tecnico, tenuto conto delle condizioni di stabilità della nave stessa;

b) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio;

c) ogni persona sia di età superiore agli anni 14.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, a domanda, all'armatore dell'unità da pesca interessata, da parte del capo del compartimento marittimo ».

ART. 19.

1. Dopo l'articolo 31-*bis* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è inserito il seguente:

« ART. 31-*ter.* - *Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura - Canone.* —

1. Alle concessioni di aree e di pertinenze demaniali marittime e di zone di mare territoriale richieste dalle cooperative di pescatori, acquacoltori e dai loro consorzi e organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento del prodotto, per il mantenimento e per l'eventuale trasformazione dello stesso e per la sua commercializzazione, si applica il canone meramente ricognitorio determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. La concessione di beni del demanio marittimo è rilasciata dall'autorità competente ai sensi della legislazione vigente, acquisito, entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti di cui al comma 1, il parere di una conferenza dei servizi. La conferenza è convocata dall'autorità competente al rilascio della concessione e ad essa partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione ai sensi della legislazione vigente.

3. Il canone ricognitorio di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni aventi ad oggetto maricoltura e acquacoltura in acque marine e salmastre ».